



VERBALE DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

del 08/11/2018 n. 116

COPIA

Oggetto: Gestione Associata Servizio di Segreteria Comunale – Comuni di Lucca (LU) e Scandicci (FI). Approvazione schema di Convenzione.

L'anno duemiladiciotto Il giorno otto del mese di novembre alle ore 18:27 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Pedullà, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Trevisan Barbara
- Bambi Giulia
- De Lucia Chiara
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Bencini Valerio
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

ASSENTI i Sigg.ri:

- Pordfido Antonella
- Graziani Francesco
- Marino Luca
- Pacini Andrea
- Fulici Fabiana
- Tognetti Massimiliano

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Calabri, Bambi, D'Andrea.

Presenti n. 19 membri su n. 25 (compreso il Sindaco)

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Toscano, Ndiaye, Capitani e Lombardini.

.....omissis il resto.....

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al n.8 dell'ordine del giorno.

Il Segretario Corrado Grimaldi esce dall'aula in quanto l'argomento in questione lo riguarda personalmente e pertanto il Presidente, in applicazione dell'art. 75 del vigente regolamento consiliare sceglie, senza obiezioni da parte del Consiglio, la consigliera Patrizia Ciabattoni al fine di svolgere l'attività di segretaria verbalizzante esclusivamente per l'argomento in trattazione.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Andrea Anichini per l'illustrazione dell'argomento.

Segue il dibattito consiliare a cui intervengono:

Cons. V.Bencini [Gruppo M5S] e Ass. Anichini

Dichiarazioni di voto: E.Franchi [Gruppo Misto], V.Bencini [Gruppo M5S], A. Marchi [Gruppo PD]

OMISSIS (Gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 267 / 2000;

Premesso:

- che presso il Comune di Scandicci (FI), sede di segreteria comunale di classe I/B in quanto riclassificata ai sensi del previgente ordinamento, dal 22/10/2018, risulta vacante l'Ufficio del segretario comunale ed occorre procedere alla copertura dello stesso;
- che presso il Comune di Lucca, ente capoluogo di provincia, classificato sede di segreteria comunale di classe I/A, tale ufficio risulta regolarmente ricoperto da segretario titolare;

Dato atto che il Comune di Scandicci, dovendo dare copertura alla sede di segreteria ha esplorato informalmente le possibilità professionali ed organizzative esistenti in base all'ordinamento giuridico vigente, tra le quali anche quella del convenzionamento del servizio con altro Ente, dotato di titolare idoneo e di notoria e gradita professionalità;

Rilevato che tra i due Enti ed il segretario titolare è già in corso dal 22/10/2018 una collaborazione per lo svolgimento associato delle funzioni mediante l'istituto delle reggenze a scavalco, disposta, a richiesta del Comune di Scandicci e d'intesa con quello di Lucca, dalla competente Prefettura - UTG di Firenze, proprio allo scopo di consentire continuità amministrativa rispetto all'ipotesi convenzionale in corso di adozione;

Ritenuto che non vi siano allo stato impedimenti al modulo associativo neanche per quanto riguarda il Comune di Lucca, il quale – da un punto di vista organizzativo – è in grado di rimodulare il proprio assetto al fine di adeguarsi allo scenario sopravvenuto, limitando e contenendo eventuali, ma improbabili, criticità dal momento che:

- la soluzione proposta consente di conservare la copertura della posizione di segretario comunale, come previsto per legge;
- l'Ente è dotato di un vice segretario che nel suo complesso coadiuva il segretario con un contributo che, come già dimostrato in passato, è da valutarsi positivo;
- l'Ente, infine, può contare su una complessa e strutturata organizzazione, dove i soggetti apicali presenti possono garantire il presidio delle funzioni gestionali;

Dato atto, inoltre, che:

- non è da sottovalutare l'aspetto del risparmio finanziario da registrare in bilancio dal momento che il costo complessivo da sostenere per la figura del segretario titolare, essendo ripartito tra enti convenzionati, indubbiamente si riduce in modo consistente rispetto all'assetto precedente;
- il periodo limitato del convenzionamento (sino al 31/07/2019), nonché la previsione del recesso anticipato, è garanzia di poter ritornare alla situazione attuale qualora il servizio dovesse dimostrarsi non più idoneo alle esigenze funzionali di questo Ente;

Dato atto che :

- l'art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce: "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.";
- l'art. 30 (Convenzioni) D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.....";
- l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (di seguito ex Ages), possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

Atteso che le Amministrazioni Comunali di Lucca e Scandicci, a seguito delle intese intervenute tra i rispettivi Sindaci e l'unico segretario titolare, intendono sperimentare la facoltà discrezionale di stipulare una convenzione per l'Ufficio di segreteria, secondo le disposizioni normative sopra riportate, che rimettono agli enti locali un'ampia autonomia organizzativa in merito alla gestione associata di servizi e funzioni;

Rilevato che in base alla disciplina normativa vigente ed alle deliberazioni della ex Ages, cui è subentrato il Ministero dell'Interno, che disciplinano l'ordinamento giuridico dei segretari, la costituenda sede di segreteria convenzionata sarà classificata di CLASSE I/A e che il titolare dell'unica sede ora coperta, se idoneo, acquisterà automaticamente la titolarità della sede convenzionata (deliberazioni Ages n. 150 del 15/07/1999 e n. 113 del 02/05/2001);

Rilevato che l'attuale segretario titolare del Comune di Lucca, risulta, evidentemente, idoneo, per fascia professionale ed esperienza pregressa, a ricoprire la titolarità della costituenda sede convenzionata e che lo stesso si è dichiarato, in via provvisoria e limitata, disponibile allo scopo, anche in considerazione della logistica personale/familiare che favorisce ed agevola presenza in sede presso il Comune di Scandicci;

Dato atto che la sperimentazione del servizio associato possa essere agevolmente associata alla scadenza e successivo rinnovo dell'attuale Sindaco del Comune di Scandicci che avverrà nella prossima primavera 2019;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra le parti, predisposto d'ufficio in base alle intese intervenute tra i Sindaci, ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale [Allegato n.1];

Dato atto che il procedimento di convenzionamento è stato avviato d'ufficio in via informale in assenza di controinteressati espressamente previsti per legge o che, di fatto, fossero individuati o facilmente individuabili, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990;

Rilevato che:

- l'attuale Segretario del Comune di Lucca ha prestato servizio per oltre un decennio nella piana fiorentina e conosce la realtà sociale, economica ed amministrativa di tale area geografica e potrà senz'altro attendere alle necessità del Comune di Scandicci;
- lo stesso Segretario lavora da un anno a Lucca e ha appreso la realtà amministrativa locale, praticando diverse funzioni amministrative di pertinenza ed aggiuntive;

Ritenuto che:

- disporre di uno stesso segretario titolare che conosce già tali realtà e problematiche può risultare senz'altro utile e conveniente per gli enti, che in

maniera coordinata e sinergica a livello tecnico, potranno meglio affrontare tematiche condivise di gestione amministrativa;

- pertanto, il convenzionamento, lungi da risultare una scelta di indebolimento dei soggetti coinvolti, potrà costituire per gli enti un'opzione strategica per un miglior raccordo tra indirizzo politico condiviso e strutture tecniche chiamate a darvi attuazione, dal quale derivi al contempo un'esperienza professionale qualificata e qualificante per il segretario;

Ritenuto, ancora, che:

- in tale contesto, come per altri servizi associati, anche nel caso della segreteria convenzionata, possano in tal modo essere ricercate economie di scala dal punto di vista finanziario, senza però provocare un pregiudizio per efficacia/efficienza del servizio;

- infatti, il trattamento economico complessivo del segretario titolare ed in specie il costo complessivo da sostenere, se ripartito tra due enti, comporta una indubitabile diminuzione della spesa finanziaria a carico di ciascuno degli stessi, rispetto alla titolarità a tempo pieno, con indubbi benefici per i bilanci comunali, che come noto da ultimo necessitano sempre di maggiori risorse da destinare ai servizi ai cittadini (per un avallo della congruità e ragionevolezza delle motivazioni anche finanziarie alla base del convenzionamento di segreteria cfr. Tar Abruzzo, Aquila, sentenza n. 205 del 11/01/2006);

Atteso che:

- al contempo la previsione di un'attenta e flessibile organizzazione delle prestazioni professionali da rendere a favore degli enti interessati, unita all'impegno, alla disponibilità ed all'esperienza (anche associativa) maturata dal titolare ed anche ad una idonea organizzazione dei restanti uffici comunali, fanno ritenere assolutamente improbabile il verificarsi di pregiudizi per l'efficacia e l'efficienza delle funzioni segretariali da espletare;

- nello stesso senso depongono gli strumenti messi a disposizione dalla sopravvenuta I.T. (tecnologia dell'informazione) che consentono prestazioni lavorative anche a distanza e senza la presenza fisica in sede, modalità avallate ed incentivate dalla recente normativa in materia di cd. telelavoro, istituto applicabile a tutti i dipendenti pubblici;

- il suddetto assetto funzionale risulta compatibile e realizzabile attraverso un modulo organizzativo che preveda un'articolazione particolare della presenza in sede del segretario, che seppur non giornaliera consente di assolvere tutte le esigenze degli enti interessati nel rispetto del debito prestazionale contrattualmente dovuto, che non prevede limiti minimi o massimi di orario settimanale, ma un impegno flessibile correlato alle esigenze degli enti (art. 19 CCNL 16/5/2001);

- inoltre, la presenza in organico della figura dei vice segretari, ex art. 97, comma 5. D.Lgs. n. 267/2000, che coadiuvano o sostituiscono il titolare, costituisce ulteriore strumento di attuazione di un efficace assetto organizzativo;

- in tal senso depone, infine, l'evenienza che l'istituto risulta ampiamente sperimentato da molti enti, anche di dimensione e di classe elevata (Province e Comuni capoluogo di Provincia), senza che però sia noto un generale fenomeno di disfunzione prestazionale derivante da tale assetto;

Rilevato che, ad ogni modo, proprio in virtù del carattere sperimentale della gestione associata e della necessità di monitorarne gli effetti in termini d'efficacia ed efficienza del servizio, la convenzione da stipularsi prevede una breve durata e la possibilità del recesso anticipato, sia consensuale che unilaterale, in caso di accertata disfunzione;

Dato atto, inoltre, che:

- la scelta associativa di cui trattasi costituisce atto di natura organizzativa che attiene al c.d. merito dell'azione amministrativa, insindacabile sul piano della legittimità se non in presenza di macroscopici vizi logici;
- la scelta associativa è espressamente prevista ed incentivata da svariate norme di legge che non circoscrivono con alcun limite o condizione tale facoltà (salvo che per l'elemento territoriale relativo alle Regioni di appartenenza dei comuni convenzionati), nemmeno in relazione alla classe di appartenenza degli enti interessati o alla loro complessità organizzativa, ciò a differenza di quanto previsto dal previgente ordinamento di cui l'art. 18 del D.P.R. n. 749/1972 (che consentiva tale facoltà solo ai comuni minori), da questo punto di vista significativamente abrogato dalla normativa sopravvenuta;
- nella comparazione degli interessi pubblici coinvolti risulta preminente l'esigenza di riconoscere l'autonomia decisionale degli enti locali, che non può subire alcuna compressione se non in base a specifiche disposizioni normative, e ciò soprattutto nel nuovo assetto costituzionale sopravvenuto (Titolo V, ex L. cost. n. 3/2001);
- la giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi della materia è del tutto unanime in merito ai principi sopra riportati;
- in merito agli aspetti occupazionali derivanti dalla scelta organizzativa di cui trattasi, si rileva che l'approvanda convenzione non comporta il collocamento in disponibilità di alcun segretario comunale, come richiesto dalla costante giurisprudenza e fatto proprio dall'ex Ages con deliberazione C.d.A. n. 17/2003, e che allo stato, quantomeno in Toscana, le sedi di segreteria comunali vacanti eccedono il numero dei segretari in disponibilità;

Ritenuto, in definitiva, legittimo, opportuno e conveniente procedere alla costituzione della convenzione di segreteria comunale in trattazione, secondo le condizioni di cui allo schema di convenzione allegato;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che della normativa di settore sopra riportata;

Visto l'atto del Sindaco n. 304 del 31/10/2018 con cui sono state attribuite al dirigente dott. Simone Chiarelli le funzioni dirigenziali inerenti l'approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra le amministrazioni comunali di Lucca e Scandicci;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; [Allegato n. 2]

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 210 dell' 11/12/2001; [Allegato n. 3]

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 19
Non voto	= 0
Astenuti	= 3
Votanti	= 16
Favorevoli	= 15
Contrari	= 1

Astenuti = 3

Bambi Giulia - De Lucia Chiara - Franchi Erica

Favorevoli = 15

Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Trevisan Barbara

Contrari = 1

Bencini Valerio

DELIBERA

1) di approvare la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Lucca e Scandicci, composta di nr. 12 articoli, il cui schema è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale [Allegato n.1];

2) di stabilire il termine finale della convenzione di segreteria in data 31/07/2019;

3) di demandare ai Sindaci dei Comuni interessati la stipula della convenzione;

4) di dare atto che i provvedimenti e gli adempimenti attuativi della convenzione stipulata saranno adottati dai competenti organi del Comune di Lucca, in qualità di ente capofila;

5) di disporre l'invio degli atti relativi alla convenzione stipulata al Ministero dell'Interno –Albo nazionale segretari comunali e provinciali - di Roma, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale individuato alla sede convenzionata;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti in aula	= 19
Non voto	= 4
Astenuti	= 0
Votanti	= 15
Favorevoli	= 15

Non Votanti = 4

Bambi Giulia - Bencini Valerio - De Lucia Chiara - Franchi Erica

Favorevoli = 15

Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica -
D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi
Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pecorini Ilaria -
Pedulla' Simone - Trevisan Barbara

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 VI comma del D. lgs 267/2000.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.33

Del che si è redatto il presente verbale

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Patrizia Ciabattoni

IL PRESIDENTE

F.to Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____